



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
3<sup>^</sup> SEZIONE LAVORO 1<sup>°</sup> GRADO  
- VIALE GIULIO CESARE N. 54 00192 ROMA

VERBALE DI UDIENZA

UDIENZA DEL 4/4/2013

AVANTI AL GIUDICE DR. SSA CONS. PACIA

ASSISTITO DAL SOTTOSCRITTO COLLABORATORE DI  
CANCELLERIA E' STATA CHIAMATA LA CAUSA RECANTE IL  
NUMERO DI R.G. 42633/2012  
TRA

VITTENZO DEL VICARIO

CONTRO

CENTRO LOGISTICO DI SICUREZZA ET TRASPORTO VALORI  
C.L.S.T.V. - SRE E

CLSTV SRL

E' presente per il momento l'on. Paolo Leonini  
che esibisce ricorso notificato alla CLSTV  
con evidenza che lo notifico al centro  
logistico di sicurezza e trasporto valori con la  
esclusa ente portavo come da buste  
parimenti entite. Mede l'ente

omissis

**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 48 LEGGE N. 92\2012.**

Con ricorso depositato in data 28\12\2012 il ricorrente in epigrafe indicato, nel premettere di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 1\10\2009 in qualità di guardia particolare giurata, lamentava che con lettera del 23\2\2012 gli veniva contestato che a seguito di alcune dichiarazioni riferite da dipendenti della società, questa era venuta a conoscenza che egli, quale responsabile operativo, avrebbe tenuto un comportamento nei riguardi dell'azienda che aveva ingenerato discredito e che avrebbe portato alla preordinazione di iniziative da parte di alcuni dipendenti nei confronti della medesima società. Nella missiva di contestazione disciplinare si deduceva trattarsi di gravissime condotte di natura diffamatoria, sebbene non specificate; di contegni irrispettosi nei confronti dell'azienda, posti in essere dal ricorrente in violazione di precisi obblighi di servizio. Con la medesima lettera la società sospendeva il ricorrente in via cautelare dal servizio. Pertanto egli, dopo aver rassegnato le proprie giustificazioni con missiva del 25\2\2012, nella quale aveva anche richiesto l'audizione orale, era stato licenziato per affermata giusta causa, peraltro a distanza di circa tre mesi, con lettera del 4\5\2012 inviategli con posta certificata.

Il ricorrente quindi deduceva l'illegittimità del licenziamento per l'assoluta genericità della contestazione disciplinare e per l'assenza del rispetto del procedimento di contestazione disciplinare, con conseguente palese violazione del suo diritto di difesa. Inoltre affermava che con atto del 18\7\2012 la società aveva conferito il ramo d'azienda della vigilanza armata alla società CLSTV s.r.l.; affermava che in realtà tale cessione aveva del tutto svuotato ed esaurito la consistenza aziendale poiché la società parte datrice (C.L.S.T.V.) svolgeva solo attività di vigilanza armata e tutti i lavoratori addetti a tale ramo erano transitati alla società cessionaria CLSTV s.r.l.; che il preteso ramo d'azienda ceduto non era un' entità economica organizzata in maniera stabile e preesistente, avendo tale cessione piuttosto riguardato l'intera azienda. Tutto quanto premesso il ricorrente chiedeva dichiararsi l'inefficacia, la ritorsività e/o la nullità del licenziamento irrogato, per violazione della procedura di cui all'art. 7 legge n. 300\1970 per mancata specificazione della contestazione e per violazione del diritto di difesa e comunque perché il licenziamento non era assistito da giusta causa e/o giustificato motivo; condannare le società convenute in solido o in alternativa, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con adibizione alle mansioni svolte



sino al maggio del 2012, e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla reintegra, con condanna alla regolarizzazione contributiva per l'intero periodo. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società C.L.S.T.V. s.r.l., deducendo l'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminazione della domanda attorea e per l'assoluta carenza e genericità delle contestazioni. Deduceva l'avvenuto rispetto del procedimento di cui all'art. 7 legge n. 300\1970, avendo offerto al ricorrente la possibilità di rassegnare per iscritto le giustificazioni, da ritenersi a suo dire, alternative all'audizione orale; assumeva la sussistenza della giusta causa e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva a sua volta la società CLSTV s.r.l., eccependo la totale estraneità ai fatti di causa e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.

All'udienza del 27\6\2013, all'esito del concesso rinnovo della notifica del ricorso, del deposito delle visure camerali storiche, il giudice si riservava la decisione.

Tanto premesso va affermato preliminarmente che alla data del licenziamento del ricorrente, avvenuto con lettera del 5\5\2012, la società convenuta parte datrice, Centro logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l., (C.L.S.T.V. s.r.l.), aveva alle sue dipendenze 66 lavoratori, come si evince dalla visura storica depositata, sicché sussistono il presupposto del requisito dimensionale, per esperire la procedura di cui al rito sommario della legge n. 92\2012.

Sempre in via preliminare va osservato che il licenziamento irrogato appare non rispettoso della procedura di cui all'art. 7 legge n. 300\1970.

Invero ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, legge n. 300\1970, il diritto di difesa del lavoratore è garantito dalla contestazione preventiva dell'addebito e dal diritto di essere ascoltato eventualmente con l'assistenza del rappresentante sindacale. Il lavoratore ha facoltà di rassegnare per iscritto le sue giustificazioni e di chiedere, come avvenuto nel caso di specie, di essere ascoltato nel termine di cinque giorni dall'avvenuta contestazione e il datore di lavoro in tale caso è tenuto ad esaudire tale richiesta prima di irrogare la sanzione disciplinare, ferma solo l'esclusione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di detta audizione in caso di assenza di richiesta da parte del prestatore di lavoro.

Orbene a seguito della contestazione disciplinare del 23\2\2012 il ricorrente inviava le sue giustificazioni scritte con lettera del 25\2\2012, inviata con posta certificata, lamentando la genericità della contestazione disciplinare e chiedendo sia di ottenere copia delle dichiarazioni scritte provenienti dai dipendenti e poste a base della suddetta contestazione disciplinare, sia, all'esito della

comunicazione di dette dichiarazioni. di essere ascoltato con la dovuta assistenza.

L'alternatività degli strumenti di difesa del lavoratore sostenuta da parte resistente tra la possibilità di rassegnare le giustificazioni scritte e quella di richiedere l'audizione orale, non può essere condivisa nei termini prospettati dalla difesa della parte convenuta, non trovando tale tesi alcun appiglio nel dato testuale che anzi impone al datore di lavoro, quando il lavoratore ne fa tempestiva richiesta, di procedere all'audizione orale prima di comminare la sanzione.

Ed invero la Suprema Corte ha infatti più volte chiarito che: "L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) della volontà del lavoratore di essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la tempestività della sua richiesta, quale elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale." ( cfr. "Sentenza n. 4445 del 04/03/2004 ed altre successive conformi).

E' quindi rimesso alla facoltà del lavoratore di presentare eventuali giustificazioni scritte, sia, anche, di richiedere l'audizione orale, non consumando la prima il diritto ad ottenere il secondo strumento di difesa purché l'audizione sia richiesta tempestivamente, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, nella stessa lettera di giustificazioni che seguiva di due giorni la contestazione disciplinare.

In ogni caso il ricorso appare assolutamente sfornito di giusta causa per la genericità della contestazione disciplinare che non chiarisce il contenuto degli addebiti, né indica circostanze di tempo e di luogo dei fatti imputati al ricorrente, così precludendo a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto di difesa. La società convenuta parte datrice, neanche in memoria di costituzione ha chiarito l'oggetto della contestazione omettendo altresì di presenziare all'udienza del 27\6\2013.

Quanto alla posizione della cessionaria CLSTV s.r.l. deve osservarsi che la cessione d'azienda è intervenuta il 18\7\2012, quindi dopo il licenziamento sicché non può procedersi alla condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed alla condanna della cessionaria al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso sino a quello della effettiva reintegrazione.

Per tale ragione la domanda nei confronti della cessionaria deve essere respinta, non senza precisare che nel caso di cessione d'azienda intervenuta successivamente al licenziamento, la eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro conseguente alla caducazione degli effetti del licenziamento dichiarato illegittimo consentono di notificare legittimamente gli atti successivi ( atto di precetto e pignoramento) alla società cessionaria del ramo d'azienda ceduto, cui cioè apparteneva il ricorrente in precedenza licenziato ( cfr. arg. Cass. n. 8465 del 13\4\2011).

La società parte datrice va condannata alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra, trattandosi di licenziamento comminato il 4\5\2012 e ricevuto il 9\5\2012, quindi precedente l'entrata in vigore della legge n. 92\2012, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto come si evince dalla busta paga di aprile 2012, pari ad euro 1937,76 (1660,94X14:12).

Alla reintegra segue la condanna della parte convenuta Centro logistico di sicurezza e trasporto valori s.r.l., al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore del ricorrente per lo stesso periodo. Stante la peculiarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti della società cessionaria.

**P.Q.M.**

Disattesa ogni altra istanza attorea, dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 4\5\2012 per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300\1970 e per l'effetto condanna la parte resistente Centro Logistico di Sicurezza e trasporto valori s.r.l. alla immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condanna la stessa parte resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni globali di fatto in misura di euro 1937,76 mensili, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo;

pone a carico della parte convenuta di cui al capo che precede le spese del presente procedimento che liquida in euro 2500,00 compresi esborsi, e le dichiara compensate nei confronti della società CLSTV s.r.l.

Roma, l' 11\7\2013

Il Giudice Designato

IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria  
Livio Marzili Roma, il 11.7.13.....  
IL CANCELLIERE  
Livio Marzili

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
AREA LAVORO  
V. LE G. CESARE N. 54  
ROMA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. ... MARINI x PARCE .....

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, ... 13 SET. 2013 ... Il Funzionario Giudiziario

